



Lunedì 20/04/2020

## **Rinvio udienze e sospensione termini processuali a seguito dell'emergenza da Covid-19: primi chiarimenti dell'Agenzia Entrate**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dell'Art. 83 DL 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 36 DL 8 aprile 2020, n. 23.

Relativamente al processo tributario, nel documento viene precisato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio, ad eccezione dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 prevista dal DL "Liquidità", sono dunque da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, come:

- quelli relativi ai procedimenti cautelari;
- quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6 del DL n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
- quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Sono inoltre sospesi:

- il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente;
- il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, viene chiarito infine nella Circolare, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>